

Udine, 16 giugno 2017

## **CIGO - linee guida per l'istruttoria e la concessione delle integrazioni salariali e semplificazione del file CSV**

In applicazione di alcuni recenti orientamenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, l'Istituto con proprio messaggio n. 1856 fornisce indicazioni in ordine ai criteri interpretativi ed applicativi, da seguire, ai fini dell'approvazione delle richieste di integrazioni salariali ordinarie con effetto dal 03/05/2017.

Quanto sopra si è reso necessario al fine di allineare l'attività amministrativa dell'Istituto ai criteri in materia di CIGO introdotti dal D.lgs. n. 148/2015 e dal successivo DM 95442 del 15/04/2016 la cui disattesa ha provocato un numero elevato di contenziosi amministrativi.

Pertanto la conoscenza delle novità introdotte circa i criteri di concessione consente di misurare limiti ed opportunità nelle istanze di integrazione salariale ordinaria. Vediamone i contenuti:

### **carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio entro 15 gg**

è fatto obbligo alla sede INPS, prima di rigettare la domanda, di inviare all'azienda una richiesta di completamento dell'istruttoria, fornendo il termine di **15 gg** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta stessa, al fine di consentire all'aziende di sanare le eventuali carenze documentali o della relazione tecnica resa ai sensi del DPR 445/200.

Quanto sopra così come previsto all'art. 11 co 2 del DM 95442, il quale prevede:

*“in caso di supplemento di istruttoria, l'INPS, può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale”.*

In caso di provvedimento di reiezione l'INPS dovrà comunque riportare nel provvedimento di rigetto l'indicazione dell'avvenuta attivazione dell'ulteriore fase istruttoria di cui al DM in parola e gli esiti della stessa a garanzia e corredo della correttezza del procedimento istruttoria e decisorio.

### **ripresa attività lavorativa – sanabile la carenza della “previsione di ripresa”**

nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l'adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest'ultimo, l'azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici INPS devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all'art. 1 co 2 del DM 95442.

cosa prevede l'art. 1 co 2 del DM 95442:

*“nell'esame delle domande CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO”*

Conseguentemente l'azienda che, prima dell'adozione del provvedimento di concessione ovvero di diniego della CIGO, abbia ripreso l'attività produttiva, tale evento vale a sanare la pratica di richiesta di integrazione salariale, il quale deve essere ritenuto elemento sufficiente da parte degli uffici INPS ai fini del riconoscimento della spettanza al trattamento.

*Pertanto l'avvenuta ripresa dell'attività sana di fatto anche l'eventuale carenza nell'istanza di elementi probatori a sostegno della cd “fondata previsione di ripresa dell'unità produttiva”.*

**resta fermo il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell'azienda:**

stante che la previsione di ripresa dell'attività è ricondotta agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa, sempre che non costituiscano in realtà conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta di intervento previdenziale.

Si ritiene utile ricordare in argomento che, come già evidenziato nella circolare 100/mc/16 dello scrivente ufficio, la ripresa dell'attività lavorativa si intende riferibile sempre all'azienda o all'unità produttiva nel suo complesso e pertanto non dipende dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.

Pertanto i lavoratori anche se il rapporto di lavoro, al termine o durante la CIGO, sia cessato per dimissioni o licenziamento hanno diritto a beneficiare della prestazione salvo il caso che non rilevi un utilizzo della CIGO finalizzato alla **gestione di fatto degli esuberanti**. Questo pone l'Istituto nella necessità di valutare con particolare attenzione non tanto la prima richiesta, sotto questo profilo, ma quelle successive.

### **causali di intervento**

circa le causali di intervento l'Istituto chiarisce alcuni aspetti particolari in ordine alla causale per:

- mancanza di lavoro o commesse  
*ed*
- eventi meteo

Prima di analizzarne le novità è utile ricordare che, in generale, le causali di intervento di CIG ordinaria sono:

- mancanza di lavoro o commesse
- crisi di mercato
- fine cantiere o fine lavoro
- fine fase lavorativa
- perizia di variante e suppletiva
- mancanza di materie prime/componenti
- eventi meteo
- sciopero di reparto o di altra azienda
- incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria

Non possono essere accolte le richieste di CIGO per le seguenti fattispecie: mancanza di fondi; chiusura per ferie; preparazione campionario; infortunio o morte del titolare; sosta stagionale, inventario; mancanza di fondi impresa committente.

### **causale di intervento per “mancanza di lavoro o commesse”**

Per quanto attiene le istanze di CIGO per la causale “mancanza di lavoro o commesse”, *novità è rappresentata dal fatto che l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell'azienda ma non costituisce unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione da parte dell'Istituto.*

Quanto sopra è migliorativo nel senso che prima di rigettare istanze con causale “mancanza di lavoro o commesse” le sedi INPS dovranno valutare anche altri indici di probabilità di ripresa, quali la complessa situazione aziendale e del contesto produttivo del mercato nella quale opera descritti nella relazione tecnica, a titolo di esempio, costituiscono elemento di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il n. dei lavoratori posti in cassa integrazione rispetto all'organico complessivo, la durata delle richieste di integrazione salariale, la solidità sul piano finanziario, le iniziative a ricercare ulteriori occasioni di business.

### **Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa**

Il MPLS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che con riferimento alle richieste di CIGO riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti e ciclici dell'anno a causa del loro processo produttivo (ex. aziende del settore calzaturiero) *non essendo riconducibili alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori, né a negligenza o imperizia delle parti ma che derivi da caratteristiche intrinseche del processo produttivo e dal mercato di riferimento di per sé ciclico è possibile in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di accedere alla CIGO.*

Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre l'andamento ciclico del settore o del prodotto non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.

*Per le aziende di cui sopra, nella relazione tecnica, si dovrà descrivere la complessiva situazione aziendale di riferimento tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento, il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività, precedenti ricorsi alla CIG, n. dei lavoratori posti in ammortizzatore rispetto all'organico complessivo e rapporto tra lavoratori stabili a tempo indeterminato e temporanei (a termine) in quanto un numero elevato di contratti stabili denoterebbe un'attività aziendale non legata solo ai cicli del settore di riferimento e continuità dell'attività aziendale.*

### **eventi meteo**

Al fine di garantire l'omogeneità delle istruttorie l'INPS fornisce i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie di causali:

- gelo
- temperature percepite
- lavorazioni particolari
- bollettini meteo

#### **gelo:**

**le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi** sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. *Per il settore dell'edilizia*, lo svolgimento al coperto o scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.

*Criterio valutativo è l'ampiezza dell'escursione termica riferita alla stessa giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore in cui si registrano le temperature più rigide (di solito le prime ore del mattino).*

Tale criterio è suscettibile di eccezioni nel caso in cui le lavorazioni non possano essere svolte se non in presenza di temperature superiori a 0 gradi.

**Sarà possibile richiedere l'intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore**, ferma restando la necessità di descrivere, nella relazione tecnica, gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto.

L'Istituto specifica che è possibile, per quanto sopra, riconoscere l'intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi ed i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a zero gradi sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

### **temperature percepite**

le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°) che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

Possono rientrare a tal riguardo anche le cd "temperature percepite" ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Pertanto possono costituire evento integrabile le temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale sia inferiore al predetto valore.

### **lavorazioni particolari**

per determinate lavorazioni (esempio cave) va tenuto conto della eventuale presenza di *neve* o di *ghiaccio* al suolo sia della quantità di *pioggia* caduta nei giorni precedenti.

*La descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell'attività) documentati con i bollettini meteo, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all'istanza di CIGO.*

Ad esempio, con riferimento alle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri o pericolosi.

In questo caso, la relazione tecnica, dovrà riportare la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione sia dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo ecc...) anche con riferimento ai giorni precedenti, ed agli effetti sullo stato dei luoghi (es. dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di careggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che metto a rischio i mezzi in transito ecc...)

### **bollettini meteo**

fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è stata presentata istanza di integrazione salariale, **l'INPS acquisirà d'ufficio i bollettini meteo.**

Quanto sopra in virtù dell'art. 15 co 1 della legge n. 183/2011 la quale fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.

Nel caso in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all'istruttoria, è possibile che quest'ultima debba acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni, sarà sempre cura dell'Istituto acquisire i dati dei bollettini meteo.

### **semplificazione del file CSV**

L'INPS con proprio messaggio n. 2276 comunica che il cd file CSV potrà essere compilato in modalità semplificata, ovvero:

- *colonna K: indicare sempre "N"*
- colonne B-C-D-E-F-J: non compilare

Pertanto le informazioni riguardanti le ferie non dovranno essere più indicate.

L'eventuale compilazione ed esposizione di dati nelle colonne di cui sopra non saranno pertanto più prese in considerazione da parte dell'Istituto.

Quanto sopra rappresenta una semplificazione, *in attesa della scomparsa definitiva del file CSV quando sarà introdotto la cd "CIG con ticket" con i dati provenienti dal flusso Uniemens.*

### **decorrenza delle disposizioni e autotutela**

l'INPS comunica che le linee guida ed i chiarimenti forniti nei messaggi n. 2276 e n. 1856 devono essere applicati alle istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.

Con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile per l'Istituto operare in regime di autotutela.

*(Fonti: INPS messaggio n. 1856 del 3/05/2017 e messaggio n. 2276 del 01/06/2017)*